



TRIBUNALE DI ROMA

Sezione XIV Civile

Il Tribunale di Roma - Sezione XIV Civile, nelle persone dei Magistrati:

Presidente

Giudice

Giudice rel.

riunito in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento ex artt. 268 e ss. Decreto Legislativo n. 14/19 iscritto al n. 1340 - 1 del
Procedimento Unitario dell'anno 2023 promosso in proprio

DA

DEBITORE

letto il ricorso depositato il 3/10/2023 con il quale

ha chiesto che venga aperta

la propria liquidazione controllata;

vista la documentazione prodotta in data 22/11/2023;

ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto: a)

il Tribunale adito è competente ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3 D. Lgs. n. 14/19, avendo l'istante il

centro degli interessi principali in un Comune ricompreso nella competenza territoriale del

Tribunale di Roma, essendo egli residente in Roma

b) l'istante è



legittimato ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett. c) e 269 D. Lgs. n. 14/19 in quanto il debitore, persona fisica e professionista, non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza; c) al ricorso è stata allegata al ricorso una relazione, redatta dall'OCC

che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore; d) non sono state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del D. Lgs. n. 14/19 (art. 270, co. 1 D. Lgs. n. 14/19); e) appare ricorre nella fattispecie in esame una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett. c) D. Lgs. n. 14/19 per come desumibile dalla relazione dell'OCC (pagg. 7, 8 e 9) e dalle dichiarazioni confessorie rese dal debitore al medesimo OCC;

considerato che il debitore, previa detrazione di quanto occorrente per il fabbisogno economico mensile e di sostentamento suo e del nucleo familiare a carico, indicato in importo del tutto congruo rispetto alla spesa mensile media di nucleo familiare omogeneo, mette a disposizione i propri beni immobili e mobili registrati, nonché il "reddito disponibile dallo stipendio mensile euro 373,77 per mesi 48";

considerato altresì che la "cessione del quinto con" iniziata nel 2017, è inopponibile alla procedura dopo la sua apertura, ed invero, attesa la natura concorsuale delle procedure previste dalla L. n. 3/12, appare senz'altro consentito applicare in via analogica le disposizioni in tema di fallimento ed altre procedure concorsuali che regolano analoghe fattispecie, con la conseguenza che il principio di inopponibilità della cessione di crediti futuri alla procedura elaborato dalla giurisprudenza di legittimità con riguardo all'art. 42 l.f. opera quindi anche nella procedura di liquidazione dei beni di cui all'art. 14 ter L. n. 3/12; e tale principio con tutta evidenza può dirsi operante anche nell'ambito della liquidazione controllata del sovraindebitato (cfr. Tribunale Verona



rilevato che ai sensi dell'art. 270, co. 5 e 150 D. Lgs. n. 14/19 dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

considerato, quanto alla determinazione dell'importo del reddito non compreso nella liquidazione ex art. 268, co. 4 D. Lgs. n. 14/19, che il relativo provvedimento è demandato al Giudice Delegato, previa istanza e parere del liquidatore,

P.Q.M.

letti gli artt. 2, 269 e 270 D. Lgs. n. 14/19,

DICHIARA

l'apertura della liquidazione controllata del debitore

NOMINA

Giudice Delegato

NOMINA

liquidatore l'OCC

ORDINA

al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 D. Lgs. n. 14/19; si applica l'art. 10, co. 3 D. Lgs. n. 14/19;



ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;

DISPONE

l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale a cura del liquidatore; nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese;

ORDINA

al liquidatore, ove vi siano beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;

DISPONE

che a cura della cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10/1/2024.

Il Giudice Estensore

Il Presidente

PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA

